

**LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 3-08-2001
REGIONE LAZIO**

**Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il
risanamento del territorio — modifiche alla Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
N. 22
del 10 agosto 2001
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 5 DEL 13 agosto 2001

Indice:

Articoli della Legge:

[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#) [11](#) [12](#) [13](#) [14](#) [15](#) [16](#) [17](#) [18](#) [19](#)
[20](#) [21](#) [22](#) [23](#) [24](#) [25](#) [26](#) [27](#) [28](#) [29](#) [30](#)

Allegato 1:

[Allegato](#)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

TITOLO I
Finalità e competenze

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La presente legge stabilisce disposizioni per la determinazione della qualità acustica del territorio, per il risanamento ambientale e per la tutela della popolazione dall'**inquinamento acustico** in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'**inquinamento acustico**) e successive modifiche.

ARTICOLO 2

(Oggetto)

1. Costituiscono oggetto della presente legge:
- a) la definizione dei criteri generali in base ai quali i comuni procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone acustiche previste dalle vigenti normative per l'applicazione dei valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della l. 447/1995;
 - b) la definizione dei criteri generali in base ai quali i comuni adottano i piani di risanamento acustico;
 - c) la definizione delle modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora vengano impiegati macchinari o impianti rumorosi;
 - d) la definizione dei criteri per la redazione della documentazione in materia di impatto acustico di cui all'articolo 8 della l. 447/1995;
 - e) l'individuazione delle competenze provinciali in materia di **inquinamento acustico** ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera h), della l. 447/1995;
 - f) l'indicazione, ai sensi all'articolo 4, comma 1, lettera d) della l. 447/1995, delle modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'**inquinamento acustico** all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitino alla utilizzazione dei medesimi nonché dei provvedimenti di licenze o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
 - g) la definizione dei criteri e condizioni per l'individuazione di valori inferiori, da parte dei comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della l. 447/1995;
 - h) l'organizzazione dei servizi di controllo di cui all'articolo 14 della l. 447/1995;
 - i) la disciplina del potere sostitutivo da adottarsi in caso di inerzia dei comuni o degli enti competenti ovvero di conflitto tra gli stessi;
 - l) la definizione delle modalità, scadenze e sanzioni per l'obbligo di classificazione delle zone acustiche per i comuni che adottano nuovi strumenti urbanistici generali o particolareggiati.

ARTICOLO 3

(Competenze amministrative della Regione)

1. Sono di competenza della Regione:
- a) l'adozione del piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'**inquinamento acustico**, di seguito denominato piano regionale, sulla base delle proposte delle province e la definizione, in base alle disponibilità finanziarie, delle priorità degli interventi di bonifica;
 - b) l'adozione dei piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali, quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali e regionali;
 - c) la tenuta dell'elenco regionale dei tecnici competenti previsti dall'articolo 2, comma 6 della l. 447/1995;
 - d) la vigilanza sull'attuazione, da parte dei comuni, della

classificazione in zone acustiche del territorio comunale e l'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 22, comma 3; e) l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti, con efficacia estesa alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più province, per il ricorso temporaneo, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale di determinate attività.

ARTICOLO 4

(Competenze delle province)

1. Sono di competenza delle province:

- a) il controllo e la vigilanza in materia di **inquinamento acustico**, in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 3, comma 1, lettera d);
- b) la gestione dei dati di monitoraggio acustico forniti dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA), istituita ai sensi della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 e successive modifiche, nell'ambito di una banca dati provinciale del rumore compatibile con il Sistema informativo regionale per l'ambiente (SIRA);
- c) la verifica del coordinamento degli strumenti urbanistici comunali con la classificazione in zone acustiche del territorio comunale;
- d) la valutazione dei piani di risanamento acustico comunali e la formulazione, sulla base degli stessi, di proposte alla Regione ai fini della predisposizione del piano regionale;
- e) la verifica dell'adeguamento dei piani di risanamento comunali sulla base dei criteri contenuti nel piano regionale;
- f) il coordinamento delle azioni di contenimento del rumore attuate dai comuni, nei casi di **inquinamento acustico** che riguardino aree ricadenti nel territorio di più comuni;
- g) l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti, con efficacia estesa alla provincia o a parte del suo territorio comprendente più comuni, per il ricorso temporaneo, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale di determinate attività.

ARTICOLO 5

(Competenze dei comuni)

1. Sono di competenza dei comuni:

- a) la classificazione del territorio comunale in zone acustiche;
- b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a);
- c) l'adozione dei piani comunali di risanamento acustico, di seguito

denominati piani comunali;

- d) l'adozione di regolamenti locali ai fini dell'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'**inquinamento acustico**, prevedendo espliciti divieti, limitazioni, orari e regolamentazioni, tese a tutelare la cittadinanza dall'**inquinamento acustico**, anche per le modalità di raccolta dei rifiuti, per l'uso delle campane, degli altoparlanti e per tutte le attività rumorose;
- e) la rilevazione delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche;
- f) le attività di controllo sull'osservanza:
- 1) delle prescrizioni attinenti al contenimento dell'**inquinamento acustico** prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - 2) della disciplina stabilita dall'articolo 8, commi 4 e 6, della l. 447/1995, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
 - 3) della disciplina e delle prescrizioni tecniche contenute negli atti emanati dal comune ai sensi del presente articolo;
- g) il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, anche in deroga ai valori limite definiti dalla vigente normativa, secondo le modalità di cui all'articolo 17;
- h) per i comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, l'adozione di una relazione biennale sullo stato acustico;
- i) la verifica sull'osservanza della normativa vigente per la tutela dall'**inquinamento acustico** all'atto del rilascio:
- 1) delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - 2) dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione degli immobili ed infrastrutture di cui al numero 1);
 - 3) dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive, ivi compresi i nulla osta di cui all'articolo 8, comma 6, della l. 447/1995;
- l) la verifica sulla corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della l. 447/1995;
- m) l'adozione delle misure amministrative e tecniche tese al contenimento del rumore nei casi di **inquinamento acustico** che riguardino aree ricadenti nel territorio comunale;
- n) l'approvazione dei progetti di risanamento delle imprese nei confronti dell'ambiente esterno nonché dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui all'articolo 10, comma 5 della l. 447/1995;
- o) l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti, nei limiti delle proprie competenze territoriali, per il ricorso temporaneo, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale di determinate attività.

TITOLO II

Classificazione in zone acustiche del territorio comunale

ARTICOLO 11

(Classificazione della rete viaria)

1. Fatto salvo quanto previsto dai regolamenti di cui

all'articolo 11, comma 1, della l. 447/1995 e dal comma 2 del presente articolo, in riferimento alla densità di traffico veicolare, appartengono alla classe IV le strade primarie di scorrimento, i tronchi terminali o passanti di autostrade, le tangenziali, le strade di grande comunicazione e comunque le strade con traffico intenso superiore ai 500 veicoli l'ora. Appartengono alla classe III le strade di quartiere prevalentemente utilizzate per servire il tessuto urbano, con traffico compreso tra 50 e 500 veicoli l'ora. Appartengono alla classe II le strade locali prevalentemente situate in zone residenziali, con traffico inferiore ai 50 veicoli l'ora. I flussi di traffico sono riferiti all'intervallo orario 6.00-22.00.

2. Qualora la classe da attribuire alla strada ai sensi del comma 1 non corrisponda alla classe da attribuire alle zone circostanti, la strada è classificata nel modo seguente:

- a) strada con valore limite di zona ad essa corrispondente più basso rispetto a quello della zona attraversata, la strada viene classificata nella stessa classe della zona circostante;
- b) strada posta tra due zone a classificazione acustica differente, la strada viene inserita nella classe con il valore limite di zona più elevato;
- c) strada con valore limite di zona più elevato rispetto a quello della zona attraversata, le amministrazioni pubbliche devono adottare entro dodici mesi provvedimenti volti a ridurre l'**inquinamento acustico** in modo da poter attribuire alla strada la stessa classe della zona attraversata.

3. Qualora le strade da classificare siano interne al tessuto urbano, la zona ad esse propria è delimitata dalla superficie degli edifici frontistanti le strade stesse. In condizioni diverse e, comunque, qualora non esista una continuità di edifici-schermo, la tipologia classificatoria di zona della strada si estende ad una fascia di trenta metri a partire dal ciglio della strada stessa.

TITOLO III

Pianificazione regionale e comunale e delle imprese

ARTICOLO 13

(Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'**inquinamento acustico** e piano regionale pluriennale per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e sentito il comitato tecnico-scientifico per l'ambiente di cui all'articolo 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 e successive modifiche, adotta il piano regionale secondo le modalità indicate dall'articolo 15 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, in quanto compatibili, anche in mancanza del programma regionale di sviluppo.

2. Il piano regionale, sulla base delle proposte presentate dalle province ai sensi dell'articolo 15, comma 4, tenuto conto delle disponibilità finanziarie assegnate dallo Stato e di quelle stanziare dalla Regione stessa, definisce il quadro complessivo degli interventi di bonifica da attivare.

3. Il piano regionale prevede in particolare:
a) l'ordine di priorità degli interventi di risanamento in relazione alle zone da risanare, alla tipologia ed all'entità delle sorgenti

sonore ivi presenti;
b) il coordinamento degli interventi di risanamento;
c) la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tra i vari interventi di risanamento;
d) i criteri per l'adeguamento dei piani comunali.

4. Il piano regionale é aggiornato sulla base delle proposte inviate dalle province ai sensi dell'articolo 15, comma 4.

5. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e sentito il comitato tecnico scientifico per l'ambiente di cui all'articolo 13 della l.r. 74/1991 e successive modifiche, adotta, altresì, il piano regionale pluriennale per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali, secondo le modalità indicate dall'articolo 15 della l.r. 17/1986, in quanto compatibili, anche in mancanza del programma regionale di sviluppo.

ARTICOLO 15

(Contenuto e procedure dei piani comunali di risanamento acustico)

1. I piani comunali prevedono:
a) l'individuazione della tipologia e dell'entità delle sorgenti sonore presenti nelle zone da risanare con indicazione dei livelli acustici da raggiungere;
b) i soggetti cui compete l'intervento;
c) le priorità, le modalità ed i tempi previsti per il risanamento ambientale;
d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
e) eventuali misure cautelari a carattere di urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
f) la stima dei benefici dell'intervento di risanamento nei confronti della popolazione esposta sulla base degli effetti dell'**inquinamento acustico** rilevato.

2. I comuni recepiscono nei piani comunali il contenuto dei piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) e dei piani di contenimento del rumore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera n).

3. I piani comunali sono depositati presso le segreterie dei comuni per sessanta giorni dopo la loro adozione. Del deposito è data notizia sull'albo pretorio dei comuni. Entro trenta giorni dalla scadenza del deposito, gli interessati presentano le osservazioni. Entro i successivi trenta giorni i comuni trasmettono alla provincia i piani comunali con allegate le relative osservazioni e controdeduzioni.

4. La provincia, valutati i contenuti dei piani comunali pervenuti entro il mese di marzo e le relative osservazioni e controdeduzioni, con riferimento all'entità del fenomeno acustico inquinante, all'entità della popolazione beneficiaria ed alla rilevanza economica della parte a carico della pubblica amministrazione, definisce l'ordine di priorità degli interventi nell'ambito provinciale e trasmette entro il 30 giugno di ogni anno la relativa proposta alla Regione, ai fini dell'adozione o dell'aggiornamento del piano regionale di cui all'articolo 13.

5. I comuni adeguano i piani comunali alle previsioni del piano regionale secondo i criteri ivi indicati. I piani comunali così adeguati sono inviati alla provincia, entro trenta giorni dalla data di adozione, ai fini della verifica dell'adeguamento al piano regionale. In caso di difformità del piano comunale rispetto al piano regionale, la provincia lo rinvia al comune, unitamente alle proprie

osservazioni, fissando il termine entro il quale il comune deve provvedere all'adeguamento. Decorso inutilmente tale termine, la provincia attiva il controllo sostitutivo della Regione ai sensi della normativa vigente.

TITOLO IV

Disposizioni finali

ARTICOLO 20

(Tecnico competente)

1. E' definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori determinati dalla vigente normativa, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo. Il tecnico competente sottoscrive tutta la documentazione tecnica prevista dalla l. 447/1995 nonché dalla presente legge.

2. E' istituito, presso la struttura regionale competente in materia di **inquinamento acustico**, l'elenco regionale dei tecnici competenti in cui sono iscritti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) titolo di studio richiesto dalla normativa statale vigente;
- b) aver svolto attività professionale non occasionale nel campo dell'acustica ambientale nei tempi e nei modi previsti dalla normativa statale vigente.

3. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le modalità di iscrizione nell'elenco di cui al comma 2.

4. L'attività di tecnico competente può essere svolta anche dai soggetti indicati dall'articolo 2, comma 8, della l. 447/1995 e successive modifiche, purché iscritti nell'elenco di cui al comma 2.

5. Si considera, in via indicativa, attività nel campo dell'acustica ambientale, quella comprendente almeno una delle prestazioni di seguito elencate:

- a) misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge ed eventuali progetti di bonifica;
- b) proposte di classificazione in zone acustiche del territorio comunale;
- c) redazione di piani di risanamento.

6. Le altre attività in campo acustico, che non rientrino in quelle dell'acustica ambientale, quali le misurazioni acustiche effettuate ai sensi del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 concernente la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, ai fini della maturazione del periodo richiesto, hanno valenza esclusivamente integrativa.

7. I tecnici competenti riconosciuti dalle altre regioni possono svolgere la loro attività nel territorio della Regione. A tal fine è sufficiente il possesso dell'attestato di riconoscimento della regione di provenienza.

8. La Regione, nell'ambito del piano pluriennale delle attività di formazione professionale, definisce criteri, contenuti e metodologie per l'attivazione di specifici corsi di aggiornamento per i tecnici competenti.

ARTICOLO 21

(Potere sostitutivo)

1. In caso di inadempimento, da parte degli enti locali, agli obblighi previsti dalla presente legge, ivi compresa l'adozione dei piani comunali in presenza di gravi e particolari problemi di **inquinamento acustico** nonché in caso di conflitto tra gli enti stessi, la Regione esercita i poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente.